



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 **PICERNO (PZ)** – Tel. 0971 995087Sito: [www.icpicerno.edu.it](http://www.icpicerno.edu.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

I.C. PICERNO - PZ- Prot. 0003339 del 07/09/2024 I-1 (Uscita)
--

**Ai Sigg. Genitori/Tutori****p.c. Docenti e personale ATA****Al sito web****Oggetto: *Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione***

Si riporta di seguito una sintesi delle norme previste dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione del cosiddetto “Decreto Caivano” e cioè del decreto-legge 123/2023, *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*.

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, riveste particolare rilievo l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

- È stato **integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (*Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione*)** al fine di recepire e armonizzare le previsioni normative susseguitesesi nel tempo in relazione all'obbligo di istruzione e la cui base legislativa è l'articolo 1, comma 622 della Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007). Questo articolo detta una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa.
- È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la **reclusione fino a due anni** in caso di **violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite *ex lege*) e la **reclusione fino a un anno** quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire **elusione dell'obbligo scolastico** (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE**Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 **PICERNO (PZ)** – Tel. 0971 995087Sito: [www.icpicerno.edu.it](http://www.icpicerno.edu.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-*bis* secondo il quale “*Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo*”.

Si ricorda, inoltre, che la Legge regionale n. 33 del 18/10/2023 ha abolito l'obbligo di presentazione del certificato medico di riammissione a scuola dopo malattia, ma non l'obbligo di giustificazione dell'assenza.

Si raccomanda, pertanto, una vigilanza sempre più attenta e responsabile sui minori e un dialogo costante con i docenti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico  
*Vincenzo Vasti*